

**Esercizio del diritto – DLgs 33/2013**

Nel caso in cui Albaservizi Azienda Speciale non adempia agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, chiunque ha il diritto di richiedere la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni omesse.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile della trasparenza: Dott. Enrico Pacetti tramite:

-posta elettronica all'indirizzo: [accessocivico@albaservizi.net](mailto:accessocivico@albaservizi.net),

-tramite PEC all'indirizzo: [albaservizi@pec.albaservizi.net](mailto:albaservizi@pec.albaservizi.net),

-tramite posta ordinaria: Albaservizi Azienda Speciale.- P.zza Costituente 1- 00041 Albano Laziale (RM),

-direttamente presso l'Ufficio Amministrativo di Albaservizi Azienda Speciale, Via Mascagni n 2 bis Albano Laziale (RM)

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti e/o delle informazioni oggetto della richiesta nella sezione Società Trasparente del sito istituzionale [www.albaservizi.it](http://www.albaservizi.it) entro il termine di 30 giorni.

Provvede inoltre a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il collegamento ipertestuale relativo.

Se quanto richiesto risultasse già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicandone il collegamento ipertestuale.

Nel caso di ritardi o nell'ipotesi di inerzia nella pubblicazione e nella risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento dell'obbligo di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione della Società o dalla formazione del silenzio.